

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 362)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAGNO, PIRASTU, FABIANI, GIANQUINTO, ILLUMINATI, LI CAUSI, SECCHIA, VENANZI, POERIO, COMPAGNONI e AIMONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1968

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, al punto 6, comprende fra i cittadini non eleggibili alla carica di consigliere comunale coloro che abbiano lite pendente con il Comune.

La Corte suprema di cassazione (sezione prima civile), con sentenza del 15 maggio 1968, rigettando il ricorso proposto da tale Tedeschi Michele avverso alla sentenza 14 ottobre 1967 della Corte d'appello di Bari, con la quale il suddetto veniva giudicato ineleggibile alla carica di consigliere comunale di Manfredonia perchè occupatore di terreni di uso civico, ha ritenuto che « susiste conflitto di interessi, sia pure potenziale, fra chi è stato iscritto nell'elenco degli arbitrari occupatori dei terreni gravati di uso civico ed il Comune, anche se si tratti di categorie di usi civici la cui titolarità spetta alla popolazione e se l'occupatore abbia presentato istanza di legittimazione ». Infatti, il Tedeschi è da più di venti anni in

possesso di una modesta quota di terreno di uso civico del comune di Manfredonia, da lui bonificata e migliorata, e da più di dieci anni attende che il Commissariato per gli usi civici di Bari si pronunci su una domanda di legittimazione da lui presentata ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Migliaia e migliaia di elettori, per la maggior parte braccianti agricoli e contadini poveri del Mezzogiorno d'Italia, si trovano in condizioni simili a quelle del Tedeschi, per il fatto che le procedure per la legittimazione del possesso di terreni di uso civico sono lunghissime, in quanto si richiedono difficili e complicate operazioni di ricognizione dei terreni, che comportano spesso la ricerca e lo studio di documenti antichi di secoli, sopralluoghi e altri adempimenti, da parte dei commissariati per gli usi civici. Da diversi anni si attendono nuove disposizioni di legge in materia di usi civici, che dovrebbero non solo assicurare trattamenti più equi ai possessori di piccole quote, ma anche snellire le procedure; senonchè, fino ad oggi, nulla si è fatto in questo senso, per

cui le pratiche di legittimazione e di liquidazione degli usi civici sono per la maggior parte pressochè ferme.

Pertanto, stante la citata sentenza della Corte suprema di cassazione, ove non si provvedesse a modificare l'articolo 15 (punto 6) del decreto presidenziale 16 maggio

1960, n. 570, decine di migliaia di cittadini elettori si vedrebbero ingiustamente esclusi dalla possibilità di essere eletti alla carica di consigliere comunale.

È per questo che i sottoscritti si onorano di presentare al Senato la presente proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La disposizione di cui al punto 6) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, non si applica nei confronti di chi sia occupatore di terreno di uso civico, anche se questi non abbia ottenuta la legittimazione del possesso del fondo, sempre che risulti pendente procedimento amministrativo di legittimazione ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e il fondo sia coltivato direttamente.